

Spett.le  
**Zoll Medical Italia S.R.L.**  
Via F. Corselli, 11  
29122 Piacenza

**Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, Mediante RdO Sulla Piattaforma SardegnaCat, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in noleggio di defibrillatori indossabili LifeVest per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Lettera di richiesta di offerta.**

## **1 Premessa**

Con deliberazione a contrarre n. 127/2023 ARES Sardegna ha determinato di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro con un singolo operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di defibrillatori automatici indossabili LifeVest per le AASSLL della Regione Sardegna, la AOU Sassari, la AOU Cagliari e la ARNAS G. Brotzu, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Alla stipula dell'Accordo Quadro si addiverrà all'esito di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) numero 2 del D.Lgs. n. 50/2016. I presupposti che legittimano l'impiego di tale procedura sono stati accertato all'esito di diverse consultazioni di mercato, da ultimo rinnovate con l'avviso pubblicato sulla GUUE numero 2023/S 106-331490 del 05/06/2023 e sul profilo di committente [www.aressardegna.it](http://www.aressardegna.it) a decorrere dalla medesima data.

In particolare, la società in indirizzo è risultato l'unico interlocutore che ha riscontrato tali consultazioni, incluso l'ultimo avviso citato, comprovando, con la comunicazione in data 15/06/2023 e la documentazione a corredo, l'idoneità a fornire le prestazioni oggetto ed attestando, inoltre, di operare in virtù di diritti esclusivi sul territorio italiano ad essa concessi dal produttore ZOLL Manufacturing Corporation, con sede a Pittsburgh, USA.

ARES Sardegna procederà, all'esito della presente procedura, all'eventuale aggiudicazione e conclusione dell'Accordo Quadro per conto delle Aziende Sanitarie indicate nella presente richiesta di offerta, le quali potranno far ricorso a tale strumento di acquisto procedendo direttamente all'affidamento dei singoli contratti esecutivi dell'Accordo stesso (appalti specifici) per l'approvvigionamento dei beni e servizi oggetto della presente iniziativa.

Ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice, l'affidamento dei successivi Appalti Specifici da parte delle predette Aziende Sanitarie avverrà a condizioni fisse, ovvero entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro (ivi compresi i prezzi e le quantità previste), senza riapertura della negoziazione.

La procedura verrà espletata con modalità elettroniche e telematiche, in conformità con quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT.

Ai fini della presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dottor Giovanni Scarteddu.

Resta ferma la competenza delle singole Aziende Sanitarie che utilizzeranno l'Accordo Quadro in ordine alla nomina del proprio responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 e 101 del Codice, relativamente ai singoli contratti di noleggio (Appalti specifici) che verranno attivati a valle dell'Accordo Quadro stesso.

Le prestazioni che l'operatore economico in indirizzo sarà chiamato a eseguire sono descritte in dettaglio nella presente Lettera di richiesta di offerta e nei suoi allegati. Presentando offerta l'Impresa ne accetta integralmente termini e condizioni, avendone preso piena visione e comprendendone appieno i contenuti.

In virtù di quanto chiarito da Anac con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, ARES Sardegna, rientrando tra le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, procederà - nelle more dell'implementazione da parte di Anac di servizi di interoperabilità - alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione con le modalità tradizionali e non tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico istituito da Anac con Delibera n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022.

## **2 Codice identificativo di gara**

Il codice identificativo della presente procedura di affidamento (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: **9921197EC0**

## **3 Oggetto dell'Accordo Quadro. Quantitativi e durata**

### **3.1 Oggetto dell'Accordo Quadro**

La scrivente amministrazione, vista la necessità di far fronte ad esigenze di approvvigionamento di carattere ricorrente rappresentate dalle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, intende negoziare la conclusione di un Accordo Quadro della durata di 12 mesi, con opzione di estensione per ulteriori 12 mesi, finalizzato a regolare il successivo affidamento, da parte delle predette Aziende, di appalti specifici aventi ad oggetto la fornitura in noleggio di defibrillatori automatici indossabili LifeVest, comprensiva della prestazione di servizi connessi al noleggio, fino alla concorrenza dei quantitativi massimi di seguito indicati.

In considerazione del fatto che il numero di pazienti eleggibili al trattamento con defibrillatore indossabile può essere stimato solo in via indicativa da parte delle Aziende Sanitarie, lo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro risulta la soluzione di affidamento più idonea a consentire a ciascuna Azienda interessata di noleggiare i beni indicati qualora ne ricorra la necessità, sulla base dell'effettivo fabbisogno rilevato nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Le forniture discendenti dall'Accordo Quadro dovranno essere erogate nel rispetto delle condizioni, termini e modalità di fornitura di seguito descritte.

In particolare, con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore contraente si obbliga a fornire, in favore delle Aziende Sanitarie che utilizzeranno l'Accordo stesso, le seguenti prestazioni:

a) fornitura in noleggio di Defibrillatori Indossabili LifeVest destinati alle U.O.C. di Cardiologia delle Aziende Socio Sanitarie Locali ASL 2 Gallura, ASL 3 Nuoro, ASL 4 Ogliastra, ASL 5 Oristano, ASL 6 Medio Campidano, ASL 7 Sulcis, ASL 8 Cagliari, AOU Sassari, AOU Cagliari e ARNAS G. Brotzu, nei limiti dei quantitativi massimi indicati nel successivo **par. 3.2**.

Le forniture oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere eseguite dal Fornitore solo a seguito della ricezione di apposito ordinativo di fornitura (Appalto Specifico) emesso e inviato dalle Aziende legittimate ad utilizzare l'Accordo stesso, a fronte del riscontro di effettivi fabbisogni, nei termini e con le modalità indicate nella presente richiesta di offerta. ARES Sardegna e le Aziende Sanitarie non risponderanno, pertanto, di consegne di dispositivi eseguite dal Fornitore a fronte di richieste di fornitura formulate con modalità differenti rispetto a quanto previsto nella presente richiesta di offerta e nell'Accordo Quadro. Il Fornitore, inoltre, nella fase esecutiva dell'Accordo Quadro non potrà accettare l'affidamento di appalti specifici per importi eccedenti i quantitativi massimi previsti dall'Accordo stesso.

Le apparecchiature offerte dovranno rispettare:

- CND e Registrazione con Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici
- la marcatura CE secondo quanto indicato nell'art 120 del nuovo Regolamento UE 2017/745 e ss.mm.ii.;
- conformità rispetto alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Tutte le apparecchiature consegnate dovranno, pertanto, essere corredate della documentazione attestante la sussistenza dei predetti requisiti, nonché del manuale d'uso e manutenzione;

b) la fornitura dovrà, inoltre, comprendere l'erogazione dei seguenti servizi connessi, cioè da intendersi inclusi nel canone corrisposto per ciascun singolo noleggio, per tutta la durata contrattuale:

- trasporto, consegna e collaudo in ambiente ospedaliero in supporto all'utilizzatore;
- la data di consegna e collaudo dei beni da parte dei vostri referenti dovrà essere preventivamente concordata esclusivamente con il personale incaricato dalla S.C Governo delle Tecnologie Sanitarie per conto delle Aziende Sanitarie Locali e dei referenti dell'ingegneria Clinica delle Aziende Ospedaliere, i quali provvederanno a prendere accordi con il personale sanitario utilizzatore;
- formazione del personale sanitario e del paziente;
- attivazione e inserimento del paziente nel sistema di monitoraggio remoto LifeVest Network;
- gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni del sistema di monitoraggio remoto (secondo quanto prescritto nell'Allegato 1 "Gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni"). A tal riguardo si fa presente che Il Fornitore verrà individuato, in relazione al trattamento di tali dati, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE e riceverà dal Titolare (ovvero da ciascuna singola Azienda Sanitaria ordinante) la lettera di nomina contenente tutte le indicazioni di cui al predetto articolo 28. In tal caso il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte delle Amministrazioni, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, nel rispetto della normativa vigente e di quanto prescritto nel predetto allegato 1);
- servizio di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata del contratto di noleggio, incluse manutenzione preventiva secondo le indicazioni del produttore e manutenzione correttiva con numero di interventi su chiamata illimitati; il fornitore aggiudicatario, in ogni caso, con la stipula dell'Accordo Quadro

e dei singoli contratti attuativi assume l'impegno di garantire l'uso dell'apparecchiatura ed il suo corretto funzionamento affinché essa possa soddisfare l'uso convenuto per tutta la durata contrattuale del noleggio;

- ritiro dell'apparecchiatura alla scadenza del noleggio e notifica ai referenti dell'ingegneria clinica presenti in fase di collaudo;
- oltre a quanto richiesto nei punti precedenti, si precisa che l'offerta del fornitore dovrà obbligatoriamente includere, quali prestazioni comprese nel prezzo di noleggio dei dispositivi, anche l'erogazione delle seguenti attività e servizi:
  - fornitura di una hotline 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di rispondere alle domande tecniche degli utenti e dei pazienti per telefono;
  - Fornitura di un help desk in grado di rispondere entro 24 ore dalla richiesta;
  - Formazione a tutto il personale in contatto con il paziente nel reparto di prescrizione, durante la fase di selezione e prescrizione del paziente;
  - Servizio di manutenzione con almeno:
    - Consegna e manutenzione gratuite dei diversi elementi del dispositivo (monitor, batterie, caricabatterie, cintura con elettrodi, modem e custodia del monitor);
    - Cambio delle batterie ogni anno e dopo ogni noleggio;
    - Cambio degli elettrodi dopo ogni shock entro 48 ore;
    - Cambio di elettrodi dopo ogni noleggio e fornitura di bustine di gel per elettrodi;
    - Hosting dei dati dei pazienti all'interno della rete di gestione dei pazienti ZOLL, il tutto in modo sicuro e pienamente conforme alle prescrizioni del GDPR europeo e a quanto prescritto nell'Allegato 1 alla presente richiesta di offerta;

L'Accordo Quadro potrà prevedere l'applicazione di penali nel caso di ritardato adempimento delle condizioni di erogazione delle prestazioni e dei livelli di servizio convenuti.

L'Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria.

Unitamente all'Accordo Quadro l'operatore economico dovrà sottoscrivere il Patto di integrità allegato alla presente Lettera.

### **3.2 Quantitativi massimi Accordo Quadro.**

I quantitativi massimi degli appalti specifici che potranno essere affidati a valle dell'Accordo Quadro sono pari ad un totale complessivo di **668** (seicentossessantotto) mensilità di noleggio nel periodo di validità dell'Accordo stesso, ripartite tra le diverse aziende sanitarie legittimate ad utilizzare l'Accordo e calcolate sulla base: a) della stima dei pazienti eleggibili al trattamento per ogni struttura nel periodo di riferimento; b) del periodo medio di trattamento di ciascun paziente.

Si precisa che tali quantitativi massimi sono il frutto di una stima operata sulla base delle valutazioni previsionali di ogni singola azienda del SSR destinataria dell'iniziativa e, sono, pertanto da intendersi meramente indicativi del presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo, rappresentando quindi il valore massimo complessivo dei contratti esecutivi che potranno essere affidati dalle AASSLL. La predetta stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le AASSLL del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna e per Ares Sardegna nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

La quantità effettiva di beni oggetto del noleggio sarà successivamente determinata sulla base dei successivi contratti esecutivi (Appalti Specifici), che verranno affidati all'aggiudicatario (entro i limiti ed alle condizioni dell'Accordo Quadro) mediante l'invio di appositi ordini di fornitura da parte delle Aziende del SSR, sulle base delle effettive esigenze e necessità rilevate dalle predette amministrazioni.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo di dettaglio di tale fabbisogno, con ripartizione delle quote di noleggio assegnate a ciascuna delle diverse amministrazioni destinatarie dell'iniziativa.

STIMA FABBISOGNO AQ NOLEGGIO DEFIBRILLATORI INDOSSABILI		
AZIENDE SANITARIE	QUANTITA' NOLEGGIO STIMATE PER CIASCUNA AZIENDA (MENSILITA')	IMPORTO STIMATO (IVA ESCLUSA)
AOU Cagliari	50	189.650,00 €
AOU Sassari	100	379.300,00 €
Arnas Brotzu	250	948.250,00 €
ASL 2 della Gallura	50	189.650,00 €
ASL 3 di Nuoro	120	455.160,00 €
ASL 4 dell'Ogliastra	4	15.172,00 €
ASL 5 di Oristano	42	159.306,00 €
ASL 6 del Medio Campidano	12	45.516,00 €
ASL 7 del Sulcis	10	37.930,00 €
ASL 8 di Cagliari	30	113.790,00 €
<b>TOTALI</b>	<b>668</b>	<b>2.533.724,00 €</b>

### 3.3 Durata dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici. Opzioni e rinnovi.

La durata dell'Accordo Quadro è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della sua stipulazione. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie destinatarie della presente iniziativa potranno emettere Ordini di fornitura per il noleggio di defibrillatori indossabili LifeVest, e cioè affidare gli appalti specifici esecutivi dell'Accordo all'operatore economico aggiudicatario, per l'approvvigionamento dei beni oggetto dell'iniziativa.

Nel caso in cui alla scadenza della durata annuale dell'Accordo Quadro il quantitativo massimo di mensilità di noleggio indicato al precedente paragrafo non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà mediante comunicazione scritta, che verrà inviata da ARES Sardegna al Fornitore a mezzo PEC prima della scadenza del termine.

In ogni caso, qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata come sopra indicato, le mensilità di noleggio relative agli Appalti Specifici affidati dalle Aziende Sanitarie comporti il raggiungimento del quantitativo massimo indicato al precedente **paragrafo 3.2**, ARES Sardegna considererà l'Accordo Quadro stesso come giunto a scadenza e di conseguenza le Aziende Sanitarie non potranno affidare (né il Fornitore potrà accettare) ulteriori Appalti Specifici a valere sull'Accordo Quadro.

I singoli contratti di noleggio stipulati a valle dell'Accordo Quadro avranno una durata variabile calcolata base mensile (30 gg.), di norma pari a 2 mensilità di noleggio e con decorrenza dalla data del collaudo espletato con esito positivo. Tale durata media è stata stimata sulla base dello storico dei periodi di trattamento normalmente assegnati ai pazienti eleggibili.

La durata (numero mensilità di noleggio) di ciascun singolo contratto di noleggio attivato verrà, in ogni caso, indicata dalle AASSLL nell'ordinativo di fornitura inviato al Fornitore.

Resta fermo che il totale dei contratti di noleggio attivati a valle dell'Accordo Quadro non potrà eccedere il quantitativo massimo di 668 (seicentosessantotto) mensilità di noleggio indicato nel precedente **paragrafo 3.2.**

Le apparecchiature in noleggio ordinate dalle Aziende Sanitarie a fronte dell'affidamento degli appalti specifici dovranno essere consegnate nei luoghi e con le modalità indicate dalle amministrazioni negli ordinativi di fornitura, entro i termini indicati dal fornitore nella propria offerta. Si ribadisce che la consegna dei beni è vincolata alle attività di collaudo da organizzare con i referenti dell'Ingegneria Clinica come indicato al **par. 3.1.**

#### **4 Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro e importo a base di offerta**

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore dei singoli Appalti Specifici che verranno presuntivamente affidati in virtù dell'Accordo medesimo, è pari al complessivo importo di euro 2.533.724,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che saranno eventualmente quantificati, se presenti, dalle singole Aziende Sanitarie Locali legittimate ad utilizzare l'Accordo stesso in sede di affidamento degli appalti specifici.

Tale importo complessivo è stato determinato sulla base dei prezzi rilevati in analoghi affidamenti aventi ad oggetto i medesimi prodotti e coincide con il valore massimo a base di offerta fissato per la presente procedura. Non sono ammissibili le offerte che superino tale valore massimo.

#### **5 Modalità di perfezionamento e affidamento degli Appalti Specifici. Prezzi e vincoli.**

L'affidamento delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedimentali:

- la prima fase che si conclude, all'esito della presente procedura negoziata, con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula da parte di ARES Sardegna;
- la seconda fase che si caratterizza per l'affidamento al Fornitore aggiudicatario di ciascun singolo Appalto Specifico, da parte delle aziende del SSR legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, **entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo stesso e nel rispetto delle quote di fornitura assegnate a ciascuna Azienda.**

Precisamente, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutto il periodo di validità dello stesso, le Aziende Sanitarie legittimate potranno affidare all'Operatore economico aggiudicatario uno o più Appalti Specifici nel rispetto delle condizioni economiche e tecnico-prestazionali stabilite nell'Accordo Quadro, e cioè a condizioni fisse, come risultanti dall'aggiudicazione della presente procedura, senza riapertura della negoziazione.



Il singolo Appalto Specifico viene affidato al Fornitore aggiudicatario dell'Accordo Quadro a seguito della ricezione dell'Ordine di Fornitura, inviato al Fornitore da ciascuna singola azienda sanitaria locale per il noleggio delle apparecchiature oggetto della presente iniziativa.

Tale Ordine di fornitura, che consiste in un documento informatico emesso dalle AASSLL sulla propria piattaforma amministrativo-contabile AREAS AMC e trasmesso al Fornitore tramite il Sistema NSO (Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto), dovrà contenere, oltre a quanto altro eventualmente previsto nella presente Richiesta di offerta e nell'Accordo Quadro, le seguenti indicazioni:

- a) Il riferimento all'Accordo Quadro
- b) indicazione del bene oggetto di noleggio, della durata (numero mensilità) del singolo contratto di noleggio affidato e dell'importo contrattuale, determinato moltiplicando il prezzo unitario (canone di noleggio mensile) per le mensilità di noleggio prescritte per il paziente eletto al trattamento.
- c) l'indicazione del luogo e delle istruzioni di consegna delle apparecchiature ordinate in noleggio.
- d) le Aziende Sanitarie legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro dovranno inoltre provvedere a generare e indicare in ciascun Ordine di Fornitura il **CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato"** rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

Per ogni contratto attivato, qualora alla scadenza del periodo di noleggio indicato nel/negli ordinativo/i emessi si renda necessario estendere/proseguire il periodo di trattamento inizialmente previsto, le Aziende Sanitarie dovranno provvedere ad emettere un ordinativo integrativo di noleggio, indicandone la durata.

Si ribadisce che qualora le mensilità di noleggio relative agli Appalti Specifici già affidati dalle Aziende Sanitarie comporti il raggiungimento del quantitativo massimo dell'Accordo Quadro indicato al precedente **paragrafo 3.2**, le Aziende Sanitarie non potranno più affidare (né il Fornitore potrà accettare) ulteriori Appalti Specifici a valere sull'Accordo stesso. Con la presentazione dell'offerta, pertanto, l'Operatore economico in indirizzo prende atto e accetta che in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro non dovrà in alcun modo dare seguito ed esecuzione ad eventuali Ordini di Fornitura (si intende ordini di fornitura emessi **a valere sull'Accordo Quadro**) eccedenti i massimali previsti dall'Accordo stesso, pena l'invalidità di tali ordini.

In caso di ricezione di un ordinativo di fornitura imputato all'Accordo Quadro e eccedente i massimali previsti dall'Accordo stesso (o le quote di noleggio assegnate a ciascuna Azienda Sanitaria), il Fornitore aggiudicatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione ad ARES Sardegna e all'Azienda Sanitaria ordinante entro 5 (cinque) giorni solari, indicando le ragioni del rifiuto.

I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base del prezzo unitario (canone mensile di noleggio) indicato dal Fornitore aggiudicatario nell'offerta economica presentata in risposta alla richiesta di offerta. Tale prezzo rappresenta quindi un vincolo per il Fornitore per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice inserita nel proseguo della presente richiesta.

Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "*strumenti idonei*" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro il Fornitore aggiudicatario si impegna a dare esecuzione ai contratti di fornitura nello stesso previsti (Fornitura in noleggio di defibrillatori indossabili LifeVest e servizi connessi),

che si perfezionano, come detto, con la ricezione dell'Ordine di Fornitura inviato dalle amministrazioni legittimate, da intendersi quale affidamento in favore del Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico sulla base delle condizioni e nei limiti stabiliti nell'Accordo stesso, come risultanti dall'aggiudicazione della presente procedura. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro le Aziende Sanitarie del SSR della Sardegna indicate al precedente **paragrafo 3.2**.

Il Fornitore, inoltre, nel dare esecuzione a ciascun singolo Ordine di Fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo stesso.

Le Aziende Sanitarie provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del proprio Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto.

### **Monitoraggio appalti specifici e reportistica**

Fermo quanto sopra, nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro ARES Sardegna si riserva di effettuare verifiche periodiche sull'andamento degli ordinativi, al fine di monitorare il rispetto dei quantitativi massimi di mensilità di noleggio ordinabili a valere sull'Accordo stesso (indicati al precedente **paragrafo 3.2**).

A tal fine il Fornitore aggiudicatario si impegna, con la conclusione dell'Accordo Quadro, a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare il Fornitore si obbliga

- a comunicare ad ARES Sardegna, all'indirizzo P.E.C. [ingegneriaclinica@pec.aressardegna.it](mailto:ingegneriaclinica@pec.aressardegna.it), un report periodico al termine di ciascun quadrimestre di durata dell'Accordo, contenente almeno le seguenti informazioni: gli Ordini di Fornitura a valere sull'Accordo Quadro ricevuti dalle amministrazioni legittimate nel quadrimestre di riferimento, suddivisi per Azienda Sanitaria ordinante, con indicazione della data e del numero di emissione e del numero di mensilità di noleggio richieste con ciascun ordine. Il Fornitore, inoltre, si obbliga a dare tempestiva comunicazione a ARES Sardegna, entro 5 (cinque) giorni solari dall'evento, dell'avvenuto esaurimento, a seguito degli Ordini di Fornitura ricevuti, del quantitativo massimo di noleggi previsto dall'Accordo Quadro.
- a indicare tra le proprie risorse, in sede di stipula dell'Accordo Quadro e prima dell'avvio dei contratti attuativi, un Referente operativo delle attività contrattuali, affinché le Aziende Sanitarie utilizzatrici dell'Accordo stesso possano far riferimento a tale Referente per ogni aspetto riguardante l'affidamento e esecuzione degli appalti specifici.
- Al fine della corretta tracciabilità della parte esecutiva sui sistemi gestionali delle apparecchiature per i beni presenti in conto terzi e l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature ai sensi della Norma CEI 62353 il referente in oggetto dovrà comunicare le date possibili di consegna e collaudo dei beni con il personale incaricato dalla S.C Governo delle Tecnologie Sanitarie per conto delle Aziende Sanitarie Locali e dei referenti dell'ingegneria Clinica delle Aziende Ospedaliere; i quali provvederanno a prendere accordi con il personale sanitario utilizzatore a comunicare al referente la data definitiva di collaudo;



Anche le Aziende Sanitarie ordinanti potranno procedere ad individuare e indicare al fornitore un proprio Referente, affinché il Fornitore possa far riferimento a tale Referente per ogni aspetto riguardante l'esecuzione degli appalti specifici. In difetto di indicazione, il Referente dell'amministrazione ordinante resta individuato nel RUP nominato da ciascuna Azienda Sanitaria.

## **6 Corrispettivi e fatturazione**

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie per i noleggi oggetto di ciascun appalto specifico sono determinati sulla base del prezzo unitario (canone mensile di noleggio) indicato dal Fornitore aggiudicatario nella propria offerta economica, moltiplicato per le mensilità di noleggio richieste per ciascun contratto.

Tali corrispettivi sono dovuti dalle Aziende Sanitarie destinatarie della prestazione a decorrere dalla data di inizio del noleggio, coincidente con la data di espletamento del collaudo con esito positivo (da intendersi quale data di accettazione della fornitura), e verranno corrisposti dalle predette Aziende, ciascuna per i contratti di propria competenza, mediante il pagamento, per ciascuna apparecchiatura, di un canone di noleggio mensile posticipato, che il Fornitore fatturerà separatamente per ciascuna amministrazione destinataria delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Azienda Sanitaria contraente, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione che ha effettuato il predetto Ordine. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Aziende Sanitarie Locali nei rispettivi pagamenti, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte al Fornitore aggiudicatario direttamente ed esclusivamente dalle singole Aziende Sanitarie beneficiarie delle prestazioni secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Stazioni Appaltanti, previa verifica di conformità delle prestazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalle singole Aziende Sanitarie beneficiarie delle prestazioni entro i termini di pagamento previsti dalla vigente normativa e, in particolare, nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 231/2002 ed all'art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I corrispettivi previsti nell'Accordo Quadro si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà,

pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, ad eccezione di quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi di cui al successivo **par. 7**.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, le Aziende Sanitarie contraenti procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Resta inteso che le stazioni appaltanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederanno ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle singole Aziende Sanitarie Locali contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

## **7 Clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 4 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, in relazione all'Accordo Quadro oggetto della presente procedura è prevista la seguente clausola di revisione prezzi ai sensi dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 2016. L'Accordo Quadro potrà pertanto essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione di tale clausola.

Precisamente, a partire dalla seconda annualità del presente Accordo Quadro, laddove la validità di quest'ultimo venga eventualmente prorogata ai sensi del precedente **par. 3.3**, i prezzi dei beni oggetto dell'Accordo stesso sono aggiornati annualmente in aumento o in diminuzione, a seguito di istruttoria del Responsabile del procedimento, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT per il settore produttivo di riferimento, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. indice FOI) disponibile al momento della scadenza del periodo di rilevazione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

La revisione dei prezzi può essere riconosciuta solo se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto ai prezzi originari dell'Accordo Quadro, e consisterà nell'applicazione ai prezzi previsti dall'Accordo stesso di una variazione percentuale pari all'eccedenza della variazione dell'indice di riferimento applicato rispetto alla predetta soglia del 5 per cento.

La revisione in aumento è subordinata alla presentazione di apposita preventiva richiesta di revisione da parte del Fornitore, corredata da idonea documentazione probatoria e indirizzata al Responsabile del Procedimento, il quale dispone apposita istruttoria. L'istanza di revisione deve indicare l'esatto valore, in termini percentuali, della variazione richiesta e illustrare e comprovare i fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con la relativa quantificazione, e deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare gli effettivi

aumenti sopravvenuti. All'esito di tale istruttoria, ARES Sardegna adotterà un apposito provvedimento con il quale potrà riconoscere la percentuale richiesta, riconoscerla solo in parte o rigettarla laddove venga accertata la non sussistenza dei pretesi aumenti di costo.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, a partire, come detto, dalla seconda annualità contrattuale, e verrà applicata in relazione agli Appalti Specifici affidati successivamente alla approvazione e comunicazione della variazione. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

## **8 Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario, ARES Sardegna e le Amministrazioni inerenti l'Accordo Quadro ed alla sua attuazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

## **9 Patto di Integrità**

Unitamente all'Accordo Quadro l'operatore economico dovrà sottoscrivere il Patto di integrità allegato alla presente Lettera di richiesta di offerta (Allegato 2). Nell'ambito della Dichiarazione integrativa (fac-simile Allegato 4) l'operatore economico dovrà dichiarare di ben conoscerne il contenuto e di impegnarsi a rispettarlo.

La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla accettazione espressa delle norme di tale Patto di Integrità.

## **10 Modalità e termine di presentazione dell'offerta**

Tutto ciò premesso, l'operatore economico in indirizzo è, pertanto, invitato a far pervenire ad ARES Sardegna la propria offerta per l'affidamento dell'Accordo Quadro di cui all'oggetto, provvedendo ad inserire sulla piattaforma di negoziazione telematica **SardegnaCAT**, **entro il termine e l'ora indicati a sistema**, i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati ad ARES Sardegna esclusivamente per via telematica attraverso la predetta piattaforma SardegnaCAT, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, laddove richiesto, con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura, ed è composta dai seguenti documenti e dichiarazioni.

### **10.1 Sezione Busta di Qualifica**

L'operatore economico inserisce nella sezione "Busta di Qualifica" della piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

- a) il concorrente compila e inserisce a Sistema il Documento di gara unico europeo (di seguito anche e solo DGUE) di cui allo schema allegato (Allegato 3 "DGUE"). Ai fini della presente procedura è necessario compilare unicamente la parte II, lettere A e B, e la parte III lettere A, B, C, D). Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante e/o procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;

- b) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC. Il concorrente effettua, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a euro 165,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, recante Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare al Sistema (sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso) copia della ricevuta di pagamento. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- c) Dichiarazione integrativa conforme al fac-simile Allegato 4 alla presente richiesta di offerta, sottoscritta con firma digitale da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura, resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore, nelle more dell'adeguamento del DGUE alla normativa sopravvenuta, rende le dichiarazioni integrative del predetto DGUE e le ulteriori dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura;
- d) Nell'ambito della Dichiarazione integrativa di cui alla precedente lettera c), l'operatore economico dovrà altresì dichiarare:  
di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione dell'iniziativa ed in corso di esecuzione contrattuale, potrebbe essere nominato dalle Aziende Sanitarie che utilizzeranno l'Accordo Quadro "Responsabile" del trattamento dei dati personali" per le predette Aziende ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR; in caso di nomina a "Responsabile" del trattamento dei dati personali", di impegnarsi: i) a presentare alle predette Aziende Sanitarie, su richiesta, le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell'Allegato 1 alla Richiesta di Offerta denominato "Gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni" e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende Sanitarie committenti.
- e) (eventuale) copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;

## 10.2 Sezione Busta Tecnica

L'operatore economico inserisce nella sezione "Busta Tecnica" della piattaforma la seguente documentazione di offerta tecnica:

- a) Relazione di Offerta Tecnica in originale, redatta in lingua italiana, contenente un elenco completo dei beni, prodotti e servizi offerti e delle relative caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura, ivi incluse le tempistiche di consegna proposte per l'esecuzione degli appalti specifici.
- Tale elaborato dovrà consistere in una relazione tecnico-descrittiva che illustri: i) le specifiche e caratteristiche dei beni offerti in noleggio; ii) le condizioni e modalità del noleggio proposto, ivi incluse modalità e termini di consegna e restituzione dei dispositivi, con indicazione (se previsti) di eventuali termini di tolleranza concessi, alla scadenza del noleggio, per la restituzione dei dispositivi senza maturazione di ulteriori corrispettivi per noleggio; iii) descrizione delle condizioni e modalità di erogazione dei servizi connessi richiesti in offerta (ivi incluse assistenza e manutenzione e servizi di monitoraggio).

La Relazione di Offerta Tecnica dovrà essere corredata delle schede tecniche relative alle apparecchiature offerte in noleggio e, in ogni caso, dovrà includere tutte le informazioni necessarie per consentire un completo esame e verifica dei prodotti e servizi offerti, onde poterne accertare la conformità rispetto a quanto previsto nella presente lettera di richiesta di offerta, e dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e/o da un procuratore dell'operatore economico avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

## 10.3 Sezione Busta Economica

L'operatore economico dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione, attraverso il sistema (Sezione Busta Economica), un'Offerta economica formulata secondo le seguenti modalità:

- ▶ inserimento a Sistema, nell'apposita sezione 3.1 "*Offerta Economica*" della Busta Economica, con modalità solo in cifre, del valore richiesto: il valore richiesto è il **prezzo unitario (canone mensile) offerto per il noleggio di defribillatori indossabili LifeVest**, al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge; il prezzo complessivo offerto verrà calcolato automaticamente dal sistema, moltiplicando il prezzo unitario offerto per il quantitativo massimo di mensilità di noleggio previsto dall'Accordo Quadro;
- ▶ è richiesta altresì la formulazione di un'Offerta economica dettagliata, redatta secondo il fac-simile Allegato 5 - Schema di Offerta Economica Dettagliata, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema nell'apposita sezione 3.2 "*Offerta economica dettagliata*" dopo averlo sottoscritto digitalmente. L'Offerta Economica Dettagliata è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma; in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A. dovrà essere prodotta la relativa procura).

Si ribadisce che il prezzo unitario offerte deve includere e, in ogni caso, sarà ritenuto comprensivo anche della prestazioni di tutti i servizi connessi indicati nel precedente **par. 3.1**.



## 11 Aggiudicazione e stipulazione Accordo Quadro

ARES Sardegna procede alla valutazione dell'offerta pervenuta e, laddove la ritenga idonea e congrua, procede all'aggiudicazione della procedura, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in favore dell'Operatore Economico selezionato, con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro a condizioni fisse ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, come risultanti dall'aggiudicazione della presente procedura, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di defibrillatori indossabili LifeVest.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. ARES Sardegna si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, qualora non ritenga idonea o conveniente l'offerta ricevuta.

La stipulazione del contratto relativo all'Accordo Quadro avverrà con le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti. Si precisa, inoltre, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. La mancata stipula dell'Accordo Quadro entro tale termine, se imputabile all'operatore economico, costituisce causa di esclusione dell'operatore e di revoca dell'aggiudicazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della D.L. n. 76/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, successivamente o contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione ARES Sardegna richiederà all'aggiudicatario di far pervenire alla predetta amministrazione, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, la seguente documentazione:

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo complessivo offerto, in favore di ARES Sardegna e delle Aziende Sanitarie Locali che aderiscono all'AQ. La garanzia deve essere consegnata ad ARES Sardegna, che la deterrà anche beneficio dei suddetti soggetti. La predetta garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro, ivi compreso il Patto di integrità, e gli Appalti Specifici. Essa opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'AQ e dei contratti di noleggio, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Al fine di fruire di tale beneficio l'aggiudicatario dovrà produrre copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo. L'importo della garanzia come sopra determinato sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche



non in via esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai predetti dati;

- c) dichiarazione resa dai soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei predetti soggetti.

I successivi appalti specifici verranno affidati direttamente dalle Aziende Sanitarie legittimate ad utilizzare l'accordo secondo le modalità indicate nel **par. 5**.

## **12 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), ARES Sardegna fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

- ▶ i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini della gestione della procedura e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- ▶ i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro Medesimo;
- ▶ i dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti da ARES Sardegna e saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- ▶ tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a ARES Sardegna, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle Aziende Sanitarie Locali legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti attuativi e per i relativi adempimenti di legge.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione. Non vengono,

invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne l’integrità la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- ▶ trattati dal personale di ARES e delle Amministrazioni che cura il procedimento di gara e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti;
- ▶ comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- ▶ comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte di Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo/verifica di conformità;
- ▶ comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ▶ comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura ed il prezzo di aggiudicazione saranno diffusi tramite il sito internet [www.aressasardegna.it](http://www.aressasardegna.it). Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.aressasardegna.it](http://www.aressasardegna.it), sezione “Trasparenza”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo relativo all’Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

### **Diritti del concorrente/interessato**

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità

del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ARES Sardegna, Azienda Regionale della Salute, con sede in Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA). Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo pec [protocollo@pec.aressardegna.it](mailto:protocollo@pec.aressardegna.it).

### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

### **Allegati**

Allegato 1 Gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni

Allegato 2 Patto di Integrità

Allegato 3 DGUE

Allegato 4 Dichiarazione integrativa

Allegato 5 Schema di offerta economica dettagliata

### **ARES Sardegna**

#### **S.C. Governo Tecnologie Sanitarie**

Il Responsabile

Ing. Barbara Podda

Il RUP

Dottor Giovanni Scarteddu